



SETTORE COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE

LA RESPONSABILE

GIUSEPPINA FELICE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR FILE XML		
DEL	CFR FILE XML		

Spett.li CAA

Oggetto: Circolare n.2 - decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con Legge 31 luglio 2023, n. 100.

Con la presente si allega la circolare che uniforma i criteri di congruità delle spese con l'ordinanza 11 del Commissario Straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna , Toscana e Marche e in conformità con il regime di aiuto che è in corso di esame alla Commissione Europea.

Distinti saluti

Dott.ssa Giuseppina Felice
(Firmato digitalmente)

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.4319 - 527.4512

agrsai1@regione.emilia-romagna.it

PEC: agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: circolare che uniforma i criteri di congruità delle spese con l'ordinanza 11 del Commissario Straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche e in conformità con il regime di aiuto che è in corso di esame alla Commissione Europea.

Al fine di garantire una uniformità dei criteri di congruità delle spese con l'ordinanza 11 del Commissario Straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche e in conformità con il regime di aiuto che è in corso di esame alla Commissione Europea si integra la circolare ,Prot. 05/10/2023.1012125.U con le seguenti disposizioni:

- 1 Ad integrazione del comma d) della lettera B - Definizione interventi, costi ammissibili e limiti- per il settore apistico...” in alternativa ai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2023”, nella stima dei danni, sono ammissibili i prezzi (riferiti all'anno 2023) riportati nella Comunicazione dell'Osservatorio Nazionale del Miele inviata (in data 23/10/2023), come da comunicazione inviata (in data 23/10/2023) alle Associazioni Apistiche dell'Emilia-Romagna e alla Regione Emilia-Romagna, avente per oggetto “ Vs. Richiesta del 20/10/2023 di valutazione delle mancate produzioni a seguito delle calamità naturali della primavera 2023”. Tale comunicazione è presente sul sito <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/avvisi/2023/documenti-utili/dichiarazione-mancate-produzioni-calamita-2023.pdf/view>;
- 2 Ad integrazione del punto “altri listini ufficiali delle Camere di Commercio del territorio colpito dalla calamità” sono ammissibili anche i listini della Commissione Unica Nazionale riconosciuta dal Masaf. Link di riferimento: (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12616>);
- 3 Si ribadisce che non sono ammessi lavori in economia;
- 4 Si ribadisce che non sono ammesse spese per la presentazione della domanda;
- 5 La congruità delle spese generali è effettuata dopo aver calcolato le spese ammissibili delle altre voci. Poi si procede alla verifica che le spese generali non possono superare, IVA esclusa, il 10% dell'importo totale lavori indicato nel quadro economico ammesso a contributo. Il rimborso delle spese generali non potrà superare il 10% del contributo concesso. Successivamente si verifica la congruità secondo il seguente criterio:
 - a) Interventi di ripristino immobili, strutture e impianti
 - 1) Spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ovvero altre figure professionali tecniche necessarie per la realizzazione del progetto: 10% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 8% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 250.000,01 (duecentocinquantamila/01) ed

- euro 600.000,00 (seicentomila/00); 6% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 600.000,01 (seicentomila/01) ed euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); 5% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 2.000.000,01 (duemilioni/01);
- 2) Perizia asseverata, perizia giurata: 4% sul costo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 3% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) e 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro; 2% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra 500.000,01 (cinquecentomila/01) euro e 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro; 1% sul costo degli interventi per importi dei lavori superiori a 2.000.000,01 (duemilioni/01) euro;
- b) Interventi sui beni mobili strumentali:
- 1) Perizia asseverata: 2% sul costo degli interventi per importi inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi compresi tra euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 0,5% sul costo degli interventi per importi superiori a euro 1.000.000,01 (unmilione/01);
- c) Interventi sulla ricostituzione delle scorte e perizia danni alle produzioni:
- 1) Perizia asseverata: 2% sul costo degli interventi per importi inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi compresi tra euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 0,5% sul costo degli interventi per importi superiori a euro 1.000.000,01 (unmilione/01).
- d) Rientrano, altresì, tra le spese ammissibili anche gli eventuali servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti relativi alla ripresa delle attività economiche e produttive, in misura non superiore al 2% dell'importo delle spese riconosciute per la realizzazione del progetto, oltre a cassa previdenziale e IVA se dovuta;
- e) le spese per sondaggi geologici e il costo del geologo non rientrano nelle spese generali; non possono superare il 2% della domanda. E' ammesso l'importo minima congruo di euro 4.000;
- f) la perizia asseverata ha un importo minima congruo di euro 1.500.
- 6 Nel caso in cui i titoli edilizi e le autorizzazioni necessarie presso i competenti organi anche territoriali non siano presenti in domanda è necessario chiedere l'integrazione del beneficiario. Tale integrazione dovrà contenere i titoli edilizi e le autorizzazioni validi oppure copia della domanda con il protocollo di consegna del titolo edilizio e/o autorizzazione. In caso di assenza, l'intervento oggetto di tale documentazione non sarà ammissibile. Nel caso in cui il beneficiario abbia indicato protocollo del titolo abilitativo e/o dell'autorizzazione, il titolo abilitativo definitivo e l'autorizzazione dovrà essere consegnata nella richiesta di liquidazione pena la non ammissibilità dell'intervento oggetto di tale documentazione.
- 7 La fine lavori e la rendicontazione dei lavori è entro il 31 dicembre 2025. Al mancato rispetto dei termini si procederà alla revoca anche parziale del contributo.

- 8 Il **prezzo del ripristino** delle arnie, dei nuclei/sciami e delle api regine non possono superare i massimali previsti dal bando ocm;
- 9 La dicitura “ART. 12, CO.2 D.L. N. 61/2023 CONVERTITO IN L. N.100/2023” deve essere inserita solo nelle **fatture emesse dopo la pubblicazione della circolare** Prot. 05/10/2023.1012125.U e prima dell’atto di concessione;
- 10 Le **fatture emesse dopo la concessione**, ad esclusione di quelle la cui istruttoria di liquidazione è contestuale all’ammissibilità, debbono contenere il CUP;
- 11 Nel caso in cui le fatture non riportino la dicitura prevista dalla circolare Prot.5/10/2023.1012125.U “ART. 12, CO.2 D.L. N. 61/2023 CONVERTITO IN L. N.100/2023”, queste fatture debbono essere integrate con specifica autodichiarazione del beneficiario che dichiara “la fattura..... è collegata al progetto di cui “ART. 12, CO.2 D.L. N. 61/2023 CONVERTITO IN L. N.100/2023” DOMANDA SIAG N.....”, pena la non ammissibilità.